



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U |

Nella seduta del 5 ottobre 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

In data 22.10.2010, il Ricorrente ha indirizzato una lettera ad una filiale della convenuta rappresentando di "essere stato messo in stalking", evidenziando non meglio specificati movimenti dall'estero o su "conto parallelo" allo stesso intestato, "spese esigue a meta dei mesi come se mettessero soldi sul conto e poi si togliessero" ovvero "lo stesso bancomat funzionasse da carta di credito per un conto estero o per un lascito ...o di qualche investimento fatto a mia insaputa da altri"; inoltre, aggiungeva che "lo stesso bancomat [da me] annullato presenta un blocco vocale" non comprensibile. Infine, lamentando il fatto di non essere stato mai informato di nulla dalla Banca, chiedeva di ottenere una risposta.

La Banca, in data 17.11.2010, riscontrava la suddetta comunicazione rappresentando di aver verificato le segnalazioni proposte con il reclamo e di non aver appurato alcuna irregolarità operativa sul conto corrente allo stesso intestato.

Con il ricorso, il Ricorrente rappresenta che:

- in tempi successivi all'agosto 2009, nell'ambito di "cose strane" successe "intorno" alla sua persona, gli sarebbe stato "messo un Osyol Bayky", gli sarebbe stato "fatto uno stalking", e/o sarebbe stato iscritto ad un programma televisivo carpando la sua sottoscrizione su non meglio precisati "fogli";
- il saldo del conto corrente al 30.6.2010, registrato in estratto conto nell'importo di € 1.076 non sarebbe stato corrispondente al saldo di € 1.079 nei giorni precedenti "letto sul display bancomat";
- non sa cosa è successo circa un "blocco vocale" apposto sul conto corrente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- si è trovato “sotto nel conto”, nonostante il “fermo sul bancomat a conto azzerato ...intorno fine settembre inizio di ottobre”.

La Convenuta ha trasmesso le controdeduzioni, via PEC, in data 7.04.2011.

L'Intermediario, dopo aver riproposto le fasi della vicenda, in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, in quanto risulterebbero “indeterminati dal ricorrente e indeterminabili...” tanto il *petitum* che la “causa petendi”.

Pur non comprendendo le istanze che il ricorrente vorrebbe sottoporre all'attenzione dell'ABF, la banca ha inteso dare un'interpretazione a quanto rappresentato nel reclamo e quanto poi proposto con il ricorso sviluppando le seguenti ipotesi:

- “richiesta di verifica ed indagini di ordine generale sulla gestione del rapporto di conto – se non sulle complessive vicende personali delle quali ritiene essere rimasto vittima ad opera di ignoti - comunque sottratte dalla competenza dell'ABF”;
- le asserite discrepanze nelle risultanze del saldo del conto corrente e lo sconfinamento dello stesso non sarebbero comunque tali, in quanto il saldo registrato alla data contabile del 30.06.2010 era la risultanza della contabilizzazione in accredito di €0,03 per interessi creditori e in addebito di € 1,75 per le spese di gestione conto; le predette spese non potevano risultare nella visualizzazione effettuata “un po' prima” mediante lo sportello bancomat. Infine, dalle verifiche effettuate sugli estratti conto non emergerebbe alcun sconfinamento se non un addebito chiesto al ricorrente successivamente all'estinzione del conto, in quanto alla chiusura dello stesso non sarebbe stato segnalato l'utilizzo del bancomat per il pagamento di un pedaggio autostradale.

In conclusione l'intermediario ha chiesto all'ABF:

“in via pregiudiziale: Rilevare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per indeterminabilità del *petitum* e della *causa petendi*, e/o per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro Bancario Finanziario a far luogo ad attività di indagine ed accertamento su circostanze non documentate dal ricorrente, ed in larga misura del tutto estranee al rapporto da questi intrattenuto con la Banca;

in via di subordine: Nella denegata contraria ipotesi, circoscritto l'oggetto del ricorso ad asserite discrepanze nella rilevazione del saldo del conto corrente al 30.6.2010 e al rilievo di insussistenti sconfinamenti asseritamente ingiustificati, riconoscere e dichiarare l'infondatezza delle contestazioni che si intendessero così formulate dal ricorrente”.

Le controdeduzioni sono state trasmesse al ricorrente con posta raccomandata (a.r.) il 28.4.2011.

DIRITTO

L'intermediario resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per indeterminatezza del *petitum*. In effetti, non è per nulla facile intendere quale sia la pretesa che il ricorrente espone. Tuttavia, in procedimenti informali come quello che si svolge avanti l'ABF, lo sforzo di decodifica del ricorso alla luce del principio di conservazione che impone di rintracciare nel testo un senso compiuto deve essere maggiore, con l'unico limite della salvaguardia del principio del contraddittorio.

Alla luce di ciò, si può dire, con ragionevole approssimazione, che il ricorrente lamenti errate contabilizzazioni sul proprio conto, in quanto vi sarebbero registrate operazioni disposte da terzi. In questo senso, del resto, il reclamo ed il ricorso è stato interpretato dalla resistente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò posto, è, però, da osservare che la generica lagnanza di scorrettezza nelle registrazioni in conto corrente non viene minimamente circostanziata dal ricorrente, il quale fa riferimento a dati incoerenti e spesso di impossibile decifrazione. La menzione di un "Osyol Bayky", ad esempio, si risolve nell'uso di un sintagma nominale privo di referente.

In queste circostanze difettano le basi minime per potersi financo prospettare un accoglimento del ricorso

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO